



PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI - Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905
www.liceoartisticosassari.edu.it – sssd020006@istruzione.gov.it – sssd020006@pec.istruzione.it
Anno Scolastico 2020-21

Circolare n. 005/2021-22

SASSARI, 8 settembre 2021

A tutto il personale dell'istituto
Agli atti

Oggetto: sorveglianza sanitaria per il rischio connesso all'esposizione al Covid-19.

L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disponeva la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei cosiddetti "**lavoratori fragili**" nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19. Sorveglianza affidata al **Medico Competente** di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, che ha il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, specie nella situazione attuale. La Circolare Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, n. 13, richiamando il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020, ha individuato la **situazione di fragilità del lavoratore** "...in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico". Si chiarisce che il **parametro dell'età** da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

Alla luce di questa premessa, il **personale dipendente in servizio** presso questa istituzione scolastica **che ritenga di trovarsi nella situazione di fragilità** sopra descritta, deve senza indugio, **richiedere** al dirigente scolastico **di essere sottoposto a visita** attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria. La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto (caselle PEO oppure PEC), secondo il modello allegato. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Il dirigente trasmetterà la richiesta di visita al medico competente, fornendogli al contempo una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività. Nello stesso momento al lavoratore verranno comunicati i recapiti per contattare il medico e per trasmettergli la documentazione sanitaria relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione.

Il dirigente e il medico, nel caso si renda necessaria la visita, concorderanno le procedure

organizzative per la sua effettuazione, che potrà avvenire anche in appositi e idonei spazi della scuola.

Il medico competente esprimerà sulla base delle risultanze della visita un **giudizio di idoneità** che **potrà avere uno dei seguenti esiti**:

- a) **idoneità**;
- b) **idoneità con prescrizioni**;
- c) **inidoneità temporanea del lavoratore fragile** in relazione al contagio.

Nell'**ipotesi a)**, esito di **idoneità**, ovviamente il lavoratore continuerà a svolgere le proprie mansioni o, se cautelatamente sospeso dal servizio, tornerà svolgerle.

Se l'esito dovesse essere quello indicato nell'**ipotesi b)**, **inidoneità con prescrizioni**, sarà cura del dirigente assicurare che siano rispettate le prescrizioni previste dal medico competente affinché il lavoratore svolga le proprie mansioni in sicurezza.

Nell'**ipotesi c)**, cioè se il medico competente dovesse certificare un'**inidoneità temporanea**, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore, potrebbero aversi due ipotesi:

- 1) **inidoneità temporanea assoluta**, intesa come impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato;
- 2) **inidoneità temporanea relativa**, intesa come impossibilità solo a svolgere la specifica mansione assegnata dal contratto.

Nel caso 1), cioè personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto, potrà essere collocato, con apposito provvedimento del dirigente, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

Nel caso 2), il **docente** ha diritto, in base a norme contrattuali, a essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente e relativamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato al dirigente scolastico, da produrre **senza indugio**, dopo l'esito del giudizio espresso dal medico competente.

Nel caso il lavoratore non presenti la domanda di utilizzazione in altre mansioni dovrà fruire dell'istituto della malattia.

Per l'utilizzazione il dirigente scolastico, sulla base di uno specifico progetto di istituto, chiederà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predisporrà l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

L'utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

In attesa della visita richiesta al medico competente, **il dirigente scolastico**, se ci sono elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, **potrà assumere le misure cautelari** di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011, cioè la sospensione cautelare dal servizio.

Per il **personale ATA**, nel caso di giudizio che determini l'**inidoneità temporanea assoluta** a svolgere le proprie mansioni in presenza, bisogna invece distinguere tra quello che può svolgere le sue mansioni in modalità agile (personale amministrativo) e quello per il quale sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione con modalità a distanza. Nella prima ipotesi non ci sono ovviamente problemi; nella seconda ipotesi invece, se non è possibile neppure un utilizzo in altre mansioni, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato, lo stesso dovrà fruire della malattia fino al termine del periodo di inidoneità.

Al **personale a tempo determinato** non si applica la disciplina prevista dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3. Perciò, se a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso **risulti inidoneo temporaneamente in modo assoluto alla mansione**, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in **malattia**, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Nel caso di **personale ATA che risultasse inidoneo temporaneamente in modo relativo**, il dirigente, in base alla certificazione del medico competente, avrà cura di individuare le mansioni che possono essere svolte tra quelle previste dal suo contratto di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93